



“FARE” il CAMBIO di RESIDENZA ed altre notizie utili



a cura di:

Comune di Vedano al Lambro (MB)

Largo Repubblica, n.° 3

I – 20854 Vedano al Lambro (MB)

+39 (0)39 24.86.1 – 310

+39 (0)39 49.17.86

comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
www.comune.vedanoallambro.mb.it

LA RESIDENZA

Definizioni

- La “**residenza**” è la “dimora abituale” di una per-sona (e/o di una famiglia) [art. 43 c.c. – RD 262/1942; artt. 3 e 4 DPR 223/1989];
- il “**domicilio**” è il luogo nel quale una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi [art. 43 c.c. – RD 262/1942];
- per “**famiglia anagrafica**” (anche se composta da una sola persona) si intende un insieme di persone, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, ado-zione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aven-ti la dimora abituale “sotto lo stesso tetto”, nella stessa abitazione [art. 4 DPR 223/1989];
- per “**convivenza anagrafica**” si intende un insie-me di persone *normalmente* coabitanti per motivi religiosi, di cura, per assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora nello stesso comune (anche se ivi lavoranti purché non costituenti famiglie a sé stanti, ad eccezione, di norma, ospitate in alberghi, locande, pensioni e simili) [art. 5 DPR 223/1989];
- per “**nucleo familiare**” si intende, di norma l’in-sieme composto dai coniugi (se non separati con idoneo provvedimento legale), dai figli (sempre se minori e maggiorenni solo se a carico ai fini Irpef), i minori in affidamento, ecc. (si rimanda alla fonte, consultabile su: <http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5998>);
- per “**Anagrafe (Nazionale/Comunale) della Popolazio-ne Residente**” [art. 1, Legge 1228/1954; art. 1 DPR 223/1989; art. 62 D. Lgs. 82/2005] si intende la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza o, per le persone senza fissa dimora, che vi hanno stabilito il proprio domicilio;
- per “**Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero**” [L. 470/1988; DPR 323/1989] si intende la raccolta sistematica dell’insieme delle schede individuali e di famiglia, relative ai soli **cittadini italiani** , eliminate dall’anagrafe della popolazione residente per trasferimento all’estero ovvero istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall’estero (per esempio per nascita all’estero, ecc.);

- lo “**Schedario della Popolazione Temporanea**” [art. 8, Legge 1228/1954; art. 32 DPR 223/1989] è costituito dalle posizioni anagrafiche delle persone che, dimorando nel Comune da almeno 4 mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo.

Certificazioni

A livello anagrafico è rilevante solo la “residenza” e non il “domicilio” in quanto solo la “residenza”, previa registrazione (a richiesta di parte, su segnalazione e/o d’ufficio) comporta l’iscrizione, la variazione o la cancellazione, delle persone dimoranti sul territorio e **l’emissione della relativa certificazione** (di residenza, stato di famiglia, carta d’identità), **l’accesso ai servizi** (scuole, medico, ecc.) e **l’esercizio dei propri diritti** (voto, ecc.). Non si perde il diritto alla “residenza” per dimora temporanea in altri comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata. La “residenza” (o il “cambio di residenza”) può essere richiesta da ogni componente di una famiglia. Anche il “domicilio” deve essere registrato nel Comune di dimora temporanea (Schedario della Popolazione Temporanea) e comunicato al Comune di “residenza” anche per non essere “cancellati” per irreperibilità da parte di quest’ultimo.

Le certificazioni di residenza e di stato di famiglia (fatti salvi gli obblighi del pagamento dei diritti di segreteria e, se dovuta, dell’imposta di bollo) sono rilasciabili a chiunque ne faccia motivata (l’uso a cui è destinato il certificato deve essere riportato sul certificato stesso) richiesta (per iscritto se non facente parte della famiglia anagrafica stessa) che, dal 01/01/2012 sono utilizzabili sono nei confronti di privati in quanto, per legge, le pubbliche amministrazioni ed i privati che svolgono servizio pubblico NON possono richiedere/accettare certificazioni.

Chi può o deve richiedere la residenza?

Qualsiasi componente (maggioranne) la famiglia anagrafica e, per le convivenze, il responsabile della stessa, dimorante nel comune. In caso di inadempienza sono previste, nell’ordine, l’invito a provvedervi, la procedura sanatoria d’ufficio e l’elevazione della relativa sanzione (“multa”) [art. 2, Legge 1228/1954; art. 6 DPR 223/1989].

Cosa occorre per la “residenza”

Dimora abitualmente e regolarmente nel comune.

Documenti per la “residenza”

Per ciascun componente la famiglia anagrafica, qualunque sia la cittadinanza, occorre, di norma:

- 1) un valido **documento d’identità**,
- 2) **codice fiscale** (o tessera sanitaria),
- 3) **titolo di occupazione dell’immobile** [art. 5, DL 47/2014, conv., con modif., Legge 80/2014],

ed eventualmente:

- 4) **patente di guida** (italiana),
- 5) documenti di circolazione o estremi delle **targhe dei veicoli** (italiani),
- 6) **consenso scritto** dei componenti maggioranne la famiglia anagrafica ospitante,

7) **consenso dell'altro genitore** (tutore, ecc.) per mi-nori, inabilitati, interdetti, ecc. o idoneo provvedimento della competente Autorità Giudiziaria (non richiesto per vedovi/e o nel caso del riconoscimento da parte di un solo genitore),

e per i soli **cittadini soggetti a titolo di soggiorno**:

8) titolo di soggiorno ovvero

a) in caso di **primo rilascio**:

⌘ copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione,

⌘ ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di titolo di soggiorno,

⌘ domanda di rilascio del titolo di soggiorno presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

b) in caso di **di rinnovo**:

⌘ titolo di soggiorno scaduto,

⌘ ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno.

c) in caso di **ricongiungimento familiare**:

⌘ ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di titolo di soggiorno,

⌘ nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

e per i soli cittadini comunitari lavoratori:

9) un valido documento d'identità, rilasciato dal-le competenti Autorità del Paese di cui si ha la cittadinanza, valido per l'espatrio (passaporto, ecc.),

10) documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo,

e per i soli cittadini comunitari non lavoratori, con idonee risorse economiche:

11) autodichiarazione del possesso di idonee risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato (fonte: <http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10018>, per il 2012: minimo € 5.577,00; per il 2015: minimo €. 5.830,76 pari a €. 448,52 per 13 mensilità)

12) assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sani-tari sul territorio nazionale con validità almeno annuale oppure copia dei formulari europei, rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37); la TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l'iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea.

e per i soli cittadini comunitari studenti non lavoratori:

13) documentazione l'iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale,

14) autodichiarazione del possesso di idonee risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato (come sopra: per il 2015: minimo €. 5.830,76),

15) copertura dei rischi sanitari:

a) assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sanitari sul territorio nazionale con validità almeno annuale oppure almeno pari al corso di studi/formazione o formulario internazionale (come sopra) se richiede la "residenza",

b) TEAM o formulario internazionale se richiede l'iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea (come sopra).

e per i soli cittadini **comunitari familiari di cittadini comunitari lavoratori/con risorse sufficienti/studenti**:

16) copia degli atti originali debitamente, normal-mente, tradotti e legalizzati (artt. 15-17, 21, 23 DPR 396/2000; artt. 15, 30-33 DPR 445/2000), come, per esempio: certificato di matrimonio per il coniuge, estratto di nascita con paternità/maternità per il figlio, ecc. – oltre che reddito idoneo come sopra per lavoratori/con risorse sufficienti. Per discendenti/dis-cendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a ca-rico resa dal cittadino comunitario in possesso di auto-nomi requisiti di soggiorno.

Solo richiedente (anno 2015)	€. 5.830,76
Richiedente + familiare (2012)	€. 8.365,00
Richiedente + 2familiari (2012)	€.11.154,00
Richiedente + 3familiari (2012)	€. 13.942,50
Richiedente + 4familiari (2012)	€. 16.731,00
Richiedente + 2 o più minori 14 anni (2012)	€. 10.849,80
Richiedente + familiare + 2 o più minori 14 anni (2012)	€. 13.562,25

e per i soli **cittadini non-comunitari familiari di cittadini comunitari**:

17) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o ricevuta della sua richiesta.

Si ricorda che:

(1) l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie [art. 1, Legge 24/12/1954, n. 1228].

(2) Il cittadino (extracomunitario, comunitario ma anche italiano) proveniente dall'estero (fuori dall'Italia) deve esibire [art. 14 DPR 223/1989] il passaporto (tutti: italiani, comunitari o extracomunitari) o documento equipollente (solo comunitari, italiani compresi) valido per l'espatrio rilasciato dalla competente Autorità del Paese di cui si ha la cittadinanza (italiano con carta d'identità italiana; cittadino francese con carta d'identità francese, ecc.).

(3) Non è possibile cambiare la carta d'identità se non si è negli ultimi sei mesi di validità per cambio di indirizzo/residenza, professione, stato civile, ecc. [art. 36, c. 7, DPR 445/2000].

(4) L'obbligo di: a) **conversione di patente comunitaria** priva di scadenza di validità o con validità superiore a 15 anni; b) di "nazionalizzare" i veicoli con targa non-italiana.

Costi: Nessun costo per la "residenza"; per i certificati: da €. 0,26 a €. 16,52; per la carta d'identità: da €. 5,42 a €. 10,58.

Dove, quando, come

Presso l'**Ufficio Anagrafe**: orari: **lunedì 9 – 13, mercoledì 16 – 18, giovedì 9 – 13, sabato 10 – 12.**

oppure per raccomandata a.r., per telefax, per posta elettronica (anche non certificata) con scansione dei documenti a condizione che l'apposita domanda sia "sottoscritta" (firmata, anche digitalmente) e sia utilizzata la prescritta modulistica ministeriale:

http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=contenutoDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1261).

Modulistica: <http://www.vedanolambro.it/servizi/c/carta-didentit/>

Normativa di riferimento: L. 1228/1954; DPR 223/1989; L. 470/1988; DPR 323/1989. Vedasi: www.normattiva.it.